Esemplare N.° 6

# OSSERVAZIONI

DELLA

## CAMERA DI AGRICOLTURA E DI COMMERCIO

## DI TORINO

SUL

## PROGETTO DI CODICE DI COMMERCIO

# OSSERVAZIONI

DELLA

# CAMERA DI AGRICOLTURA E DI COMMERCIO

# DI TORINO

SUL

# PROGETTO DI CODICE DI COMMERCIO

---

## LIBRO I.

### TITOLO SECONDO

ART. 3. PAG. 9.

Il riflesso, che anche in Francia siasi, pare, riconosciuta ineseguibile la formalità della parafrazione cui sono da quel Codice assoggettati il libro giornale ed il registro degli inventarii, e siavi stato sostituito un bollo, induce la Camera a proporre, che le disposizioni di quest'articolo terzo vengano modificate, acciò riescano meno gravose e di eseguimento assai più facile, e che sia quindi lo stesso articolo coordinato in modo che, *quanto al libro giornale e d'inventario bastino la numerazione di cadun foglio e le altre formalità prescritte dal § 1, cap. IV, tit. XVI, lib. II delle Regie Costituzioni, tolto così anche l'obbligo dell'annua presentazione dello stesso libro giornale al Tribunale di Commercio*; - *che il copia-let-*

*tere vada esente da ogni formalità, e debba solo essere tenuto senza lacune; - e che, in ogni caso, la presentazione dei libri si abbia a fare, in difetto del Tribunale di Commercio, al Giudice anzichè al Sindaco del domicilio del commerciante,* potendo il Sindaco essere pure egli stesso commerciante.

## TITOLO TERZO

ART. 3. PAG. 13. Abbondantemente si osserva, che alle parole - *fra due o tre persone* - conviene sostituire quelle di - *fra due o più persone*, occorrendo spesso, che sia maggiore di tre il numero di persone che contraggono società fra loro; nè certamente è attribuibile che ad errore di stampa il modo per cui la cosa sarebbe concepita nel Progetto.

ART. 25. PAG. 19. Pensa la Camera che il secondo alinea dell'art. 25 possa essere soppresso, poichè sembra assai più conveniente, che siano prescritte le sole formalità più necessarie, onde vengano poi esse veramente adempiute; nè pare applicabile ai commercianti de' R. Stati, attesa la molta diversità di circostanze, il disposto dal detto secondo alinea, stato adottato dalla R. Commissione di Legislazione in conformità della legge Francese del 31 marzo 1833. Ad ogni modo l'inadempimento della formalità di cui in esso alinea sarebbe, sembra, troppo severamente punito colla disposizione del susseguente art. 26.

ART. 26. PAG. 20. Questa disposizione pare potersi assai utilmente modificare, ove solo si prescrivesse che - *la società non potrà rendersi attrice in giudicio contro i terzi, finchè le formalità di cui nel precedente art. 25 non saranno adempiute* -, e che, giusta l'alinea del progettato articolo, - *la mancanza d'alcuna delle medesime formalità non potrà essere opposta dai socii a terzi.*

Così, e mediante l'aggiunta che propone la Camera all'art. 28, verrebbesi egualmente ad ottenere lo scopo che sieno guarentiti gli interessi de' terzi, non che quelli de' socii tra loro, e si eviterebbe la possibilità che, per motivo di pentimento,

o per un qualunque anche illecito pretesto, uno de' socii venisse per se solo a far sì che la società restasse di pien dritto risoluta.

Art. 27. Pag. 20. Si crede che la parola - *abitazione* - (nel primo alinea) possa essere cambiata in quella di - *residenza* - la quale sembra meglio corrispondere all'altra di *demeure* del Codice Francese.

Art. 28. Pag. 21. In conseguenza dell'osservazione fatta sull'art. 26, perchè cioè vengano ad essere più assicurati gli interessi de'socii tra loro, la Camera è in senso, potersi aggiungere in fine di quest'articolo - *che potrà supplire al deposito dell'estratto, quello di una copia dell'atto pubblico, od altrimenti di uno degli originali stessi dell'atto di società, fatto da un socio, il quale potrà in questo caso esigere che dal Segretario del Tribunale gliene sia data copia autentica.*

Art. 29 Pag. 21. Giusta la proposta fatta in ordine al secondo alinea dell'art. 25, sembra, si avrebbero ad ommettere le ultime parole dell'alinea di quest'art. 29 - *come è ordinato all'art.* 25.

Art. 31. Pag. 22. Potrebbe accadere, che nel decorso di due mesi, di cui in quest'articolo, un socio di mala fede facesse atti di sommo pregiudizio agli altri socii; d'altronde la disposizione di questo stesso articolo pare non essere di vera necessità, nè si trova adottata in alcun altro Codice: quindi opina la Camera, che potrebbe tale disposizione venire omessa.

Art. 43. Pag. 27. Per le ragioni esposte dalla R. Commissione, la Camera concorre unanime nel pensiero della medesima, che le controversie fra socii e per motivi di società in nome collettivo od in accomandita abbiano ad essere giudicate da arbitri.

Art. 45. Pag. 27. Si pensa, non esservi assoluta necessità che resti conservata la disposizione del penultimo alinea di quest'articolo nella parte che prescrive la nomina degli arbitri dover essere fatta per atto notarile o giudiciale nel caso di cui ivi, cioè di rinuncia all'appello.

Art. 49. Pag. 29. Per maggiore chiarezza si potrebbero forse aggiungere in fine dell'alinea le seguenti parolo - *decorrendi dalla notificanza fatta della nomina degli arbitri.*

Art 71. Pag. 34. La Camera avvisa essere assai più opportuno e conveniente che, trascorsi gli anni cinque di cui in quest'articolo, ogni aziono contro i socii non liquidatori e contro i loro aventi causa fosse prescritta, e così, a vece della disposizione progettata, venisse preferita quella del corrispondente art. 64 del Codice Francese, coll'aggiunta - *che l'azione contro il liquidatore fosse esercibile come liquidatore e non come socio* - col che sarebbe tolta di mezzo ogni contraria interpretazione che presentar possa il preaccennato art. 64 del Codice Francese.

## TITOLO QUARTO

Art 6. Pag. 38. Acciò non sia per avventura lasciato il dubbio che gli agenti di cambio e sensali possano venire astretti ad esercitare il loro ministero in ogni dove del distretto del Tribunale, si opina che alle parole del secondo alinea di quest'articolo - *nel distretto del Tribunale* - si potrebbero sostituire le seguenti - *nella città in cui siede il Tribunale* - o che si potrebbe coordinare altrimenti l'alinea suddetto.

Art. 15. Pag. 41. La disposizione contenuta in quest'articolo vorrebbe, in senso della Camera, essere ommessa come quella che non sortirebbe l'effetto attribuitole, poichè o col dire di non avere trovati compratori o con usare di altri pretesti, il sensale potrà esimersi sempreechè il voglia.

Art. 16. Pag. 52. Preopinava la Camera, aversi qui a far cenno del *maximum* del valore delle merci per cui anche i non agenti di cambio o sensali possano, senza essere passibili di multa, intervenire come mediatori, non essendo poche le merci che formano oggetto di frequenti transazioni, e di cui tuttavia ricusano d'occuparsi i sensali per la non sufficiente importanza della transa-

zione. Ma i dubbii insorti sulla quotità relativa del *maximum* a proporre, indussero la Camera a passar oltre, comunque creda essa come impossibile cosa lo evitare la tolleranza d'intermediarii non approvati, specialmente nella vendita della così detta *fagotteria* in seta, non che nella provvista di tenui quantità di trama e d'organzino a' piccoli fabbricatori per lo alimento giornaliero di qualche telaio.

ART. 18 PAG. 42-43. Si ravvisa assai utile ed opportuna cosa che un alinea fosse aggiunto a questo articolo per istabilire, che - *nelle operazioni di cambio, le quali si fanno con somma rapidità e senza formale contratto, l'agente di cambio o sensale debba dare alle parti immediatamente, per servir di prova dell' intelligenza, una carta ossia nota*, come si usa in Francia, *esprimente le condizioni dell'operazione.*

ART. 26 PAG. 46. Si nota ad ogni buon fine, che nel precedente art. 25 parlasi di - *sospensione* - e non di - *destituzione.*

È in senso la Camera, essere ancora molto opportuno che in questo titolo IV fosse aggiunta una disposizione per cui si dicesse, che - *gli agenti di cambio e sensali dovranno, pei prezzi delle loro mediazioni, attenersi alla particolare tariffa che ne sarà stabilita e che dovrà stare affissa nella sala della Borsa e del Tribunale di Commercio.*

## TITOLO QUINTO

ART. 5. PAG. 48. La parola - *piazza* - adoperata in quest'articolo, pare possa lasciare dubbiezza nella sua interpretazione. Si crede che converrebbe fossevi sostituito altro vocabolo o si definisse cosa s'intenda per *piazza*, poichè ne'R. Stati le piazze propriamente dette non sono che due, Torino e Genova, e le esigenze del commercio delle sete, nelle particolari circostanze del Piemonte, vorrebbero che possa il commissionario avere privilegio - *sulle sete spedite da qualunque luogo.*

Art. 8 Pag. 49. Per la ragione che molti sono tra noi i filanti i quali, comecchè residenti nel luogo di domicilio del commissionario, non avrebbero mezzi diretti e facili di vendere le loro sete, sebbene bisognosi di anticipazioni per l'esercizio delle loro filande, si pensa sarebbe d'uopo che a vece delle parole - *da persona residente nel luogo del domicilio del commissionario* - si dicesse - *da persona che abbia negozio aperto nel luogo di domicilio del commissionario.*

Art. 11 Pag. 50. Sarebbevi, sembra, maggiore chiarezza nelle ultime parole di quest'articolo, ove si dicesse - *ovvero* se non *evvi forza maggiore.*

## TITOLO SETTIMO

Art. 3 e 4. Pag. 56. La Camera è unanime nel ravvisare che il disposto degli articoli 3 e 4 del titolo VII trarrebbe seco conseguenze, le quali porterebbero gravissimo incaglio nelle operazioni di cambio. Sono le lettere di cambio il mezzo il più efficace ed ovvio per rendere disponibili i capitali di cui si giovano il commercio e l'industria; e col disposto dei suddetti articoli tolta sarebbe la facilità che avrebbero gli industriali ed i commercianti di ricorrere con tale mezzo ai fondi dei capitalisti non commercianti; effetto tanto più grave trattandosi di un paese ove all'industria serica concorrono tanti capitalisti che non vestono il carattere reale di commercianti.

Nè crede la Camera che col togliere ai non commercianti la facoltà di trarre e di accettare cambiali, si verrebbe anche a togliere ai prodighi ed agli usurai il mezzo per coprire contratti misti di frode e di usure, giacchè la via della rovina è assai larga, e non mancarono nè anco dacchè cessò di essere in vigore tra noi il Codice di Commercio Francese altre maniere per cui gli spensierati compiessero la loro anche più precipitosamente.

Che anzi, colla intenzione di tutelare gli interessi di poche persone dominate dal vizio, si farebbe in primo luogo, sia

lecito il dirlo, un torto manifesto a tutte le classi di persone non negozianti, privandole della facoltà di trarre e di accettare lettere di cambio, collo annullare le conseguenze che ne derivano, ed in secondo luogo si cagionerebbe una grave perturbazione fra gli stessi negozianti nei loro affari di banca.

Egli è notorio che durante la guerra della rivoluzione seguì un'immensa traslocazione di militanti e d'altri da tutti i paesi dell'Europa, molti de' quali rimpatriarono, non pochi s'ammogliarono all'estero, ed alcuni vi si stabilirono, dal che nacque tal quantità d'interessi, che i Governi stimarono di sopprimere universalmente la legge di ubena, e di rendere libere le successioni: ed egli non è men vero che in questi tempi la smania di viaggiare ha invaso i giovani, che i paesi più lontani, mercè il vapore e le strade ferrate, sonosi, per dir così, ravvicinati, e che molti capitalisti non negozianti, atteso l'estremo prezzo degli stabili e la tenue loro rendita, si sono interessati nei fondi pubblici anche dell'estero.

Ma secondo le progettate disposizioni la donna Russa o Polacca godente di una pensione non potrà, assistita dal suo marito Piemontese, trarre una lettera di cambio sulla città assegnatale; l'erede d'un lontano parente, non avendo facoltà di spiccare lettere di cambio, sarà costretto di far viaggiare l'eredità realizzata in mezzo a molti pericoli e con enormi spese; ed il capitalista che facesse vendere in Parigi il suo 3 o 5 per % non potrà trarre cambiali sul suo banchiere; nè potrà il proprietario, spiccandone sul suo agente nelle provincie, procurarsi i suoi redditi.

Dal che ben risulta come la buona economia degli interessi esiga imperiosamente che possano anche i non negozianti fare uso delle lettere di cambio nella qualità di traenti e di trattarii, e siano sottoposti a quelle strette regole che ne mantengono il credito, mentre i vantaggi che ne derivano sono grandissimi a fronte di pochi inconvenienti che dall'abuso della legge potrebbero essere prodotti.

In quanto poi ai negozianti, le disposizioni de' menzionati articoli 3 e 4 renderebbero tutto incerto e dubbioso. Le lettere di cambio passano di mano in mano per mezzo di girate. Il primo girante solo deve conoscere se il traente è o non è

negoziante, attesochè il primo contratto seguì fra loro; ma gli altri interessati nol conoscono, e sanno ancora meno chi sia il trattario. Quand'anche si riconoscesse che il traente non è negoziante, le combinazioni in cambio sono stringenti, il corriere parte, non si potrà supplirvi che col prossimo corriere; intanto la combinazione periclita, e possono succedere protesti, spese, diminuzione di credito. Si ammetterà anche la lettera di cambio per rispetto al proprio cedente, il quale altrimenti potrebbe rimanere offeso; ma le conseguenze sarebbero il protesto di essa, spese considerevoli, lite avanti il Tribunale di Commercio per la qualità contesa della persona, capitoli dedotti, esami di testimonii, indi lite per più mesi nanti il Tribunale di Prefettura per sentire le eccezioni che il traente potrà fare e farà al primo girante.

Oltre ciò pare alla Camera che nella disposizione del ridetto art. 4 del Progetto, ed in quella del susseguente art. 73 (pag. 79), ove si dice, che - *la rivalsa è una nuova lettera di cambio . . . . . . . . e che essa può essere tratta dal possessore quantunque non negoziante* -, possa in certo qual modo ravvisarsi una contraddizione. Infatti questa nuova lettera di cambio è come le altre, e non ha caratteri distintivi; rappresenta bensì il conto di ritorno, ma questo è inoltrato separatamente col corriere al negoziante estero che ha rimesso la lettera di cambio protestata, e che deve pagare la rivalsa, ossia la nuova lettera di cambio, la quale deve poter essere negoziata sulla piazza per mezzo d'agente di cambio, poichè altrimenti sarebbevi simulazione ed infrazione alla legge. Frattanto l'acquisitore ignora sempre la causale delle lettere di cambio. Quindi, se il non negoziante non può essere traente di lettere di cambio, non dovrebbe nè anco poter essere traente di rivalse, le quali sono in sostanza vere lettere di cambio.

Premesso quanto sopra, e considerando ancora — che le disposizioni del Codice di Commercio Francese riguardo alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine hanno la sanzione del tempo, essendo da 33 anni in vigore non solamente in Francia, ma anche nel Ducato di Genova; — che i temuti abusi, se fossero cotanto essenziali, avrebbero pur fatto senso

in Francia ove d'altronde i giornali giudiziarii non ne fecero mai menzione, ed ove non si è provocato in proposito alcun cambiamento, siccome accadde riguardo alle disposizioni concernenti i fallimenti; — che i R. Stati possono per analogia essere comparati alla Francia per la natura del commercio, e per le relazioni sociali; — che questa Capitale, riputata altre volte solamente come piazza terza, ha preso tale consistenza in materia di cambio, che quello per Torino è aperto quasi in tutte le piazze; che quindi le restrizioni del Progetto non potrebbero non togliere il credito alla nostra piazza, e non far sì che le relazioni di commercio ne soffrano e vi si riducano poco per volta al nulla: — La Camera è di concorde avviso che le suddette disposizioni del Codice di Commercio Francese potrebbero essere pienamente adottate fra noi nel nuovo Codice, meno l'applicazione dell'arresto personale ai non negozianti.

Se poi, a malgrado delle come avanti fatte osservazioni, si credesse tuttavia non essere in vista dei temuti inconvenienti ed abusi adottabile il predetto sistema, la maggioranza della Camera proporrebbe in via subordinata che gli art. 3 e 4 del Progetto venissero modificati nei seguenti termini, cioè - *che la lettera di cambio possa essere tratta da un commerciante per ordine o per conto di un terzo - Che le firme di persone non negozianti sia come traenti, sia come accettanti, non sieno riguardate che come semplici promesse rispetto a loro.*

Con quali modificazioni, mentre la lettera di cambio potrebbe essere tratta per ordine o per conto d'un terzo qualunque, la qual cosa sembra tanto più convenire in quanto che la persona, per conto di cui si trae, non è nominata nella lettera di cambio, verrebbe altresì la lettera di cambio a conservare in ogni caso il suo carattere, ed avrebbe l'immediato suo effetto, e solo sarebbe esposto alle conseguenze d'un cambiamento di giurisdizione quello fra i signatarii che avrebbe colpa per avere accettata la firma di tale che ben sapeva non essere negoziante, epperò non riconosciuto capace dalla legge.

Altra subordinata proposta viene per contro messa innanzi

da alcuni Membri della Camera a vece di quella surriferita, la quale essi non ravvisano conforme ai principii di giurisdizione, poichè non si saprebbe immaginare, essi dicono, come, trattandosi di più persone solidariamente coobbligate, la stessa causa, appoggiata sugli stessi titoli, abbia ad essere agitata simultaneamente nanti due diversi Tribunali, con diversa forma di procedimento, l'una sommaria, l'altra con tutte le dilazioni prescritte nelle cause civili, ed abbia ad essere giudicata con due sentenze a lunga distanza di tempo, e portanti due emolumenti.

Propongono quindi in via subordinata i suddetti Membri dissenzienti:

1.° « Che le quistioni derivanti da lettere di cambio tratte da « piazza in piazza, ossia da un luogo sopra un altro, anche con « firme di non negozianti, siano di competenza dei Tribunali di « Commercio. »

2.° « Che il possessore d'una lettera di cambio protestata possa « agire simultaneamente contro il traente ed altri coobbligati « per ottenerne la condanna solidaria. »

3.° « Che nella condanna, il Tribunale riservi al traente non ne- « goziante i suoi diritti contro quello a favore del quale egli « aveva tratta la lettera di cambio. »

4.° « Che, essendo gli ultimi giratarii disinteressati, e rimanendo » la causa fra il traente non negoziante ed il primo girante, » fra quali ebbe luogo il contratto, debba il Tribunale sospen- » dere la condanna sinchè sieno appurati gli estremi proposti » dal debitore per provare che il contratto seguito fra loro è » infetto d'usura e di frode. »

Il primo articolo, osservano i prefati Membri, consacrerebbe il principio fondamentale della lettera di cambio, cioè il trasporto di valori di piazza in piazza.

Il secondo articolo manterrebbe la solidarietà di tutte le firme verso il portatore; senza le quali due suddette condizioni non vi sarebbe lettera di cambio.

Il terzo, riservando al traente non negoziante i suoi diritti contro quello col quale egli ha contrattato, produrrebbegli la facoltà di farsi restituire quell'interesse usurario di 10, 15, 20 per cento, e così la minima parte del capitale della cambiale, essendo impossibile ch'egli abbia messo il suo nome appiè di una cambiale senza riceverne un capitale qualunque.

Il quarto non avrebbe bisogno di commento.

Art. 11. Pag. 59.

Ove la provvista de' fondi fatta dal traente, prima di cadere in fallimento, fosse insufficiente, come potrebbe facilmente succedere, a far fronte a più lettere di cambio state da lui tratte sulla stessa persona, diverrebbe assai malagevole lo stabilire una giusta distribuzione di quei fondi ai varii possessori, quando massime alcune di esse lettere, tuttochè di data anteriore, non iscadessero che dopo altre spiccate posteriormente. Ad ogni modo, i fondi, ancorchè già provvisti, non cessano di rimanere, prima della scadenza, di proprietà del traente, il quale, prima di quel tempo, non è nè anco tenuto a farne la provvista; e sembra quindi evidente, che quando intervenuta non fosse l'accettazione, la quale sola potrebbe costituire a favore del trattario un privilegio estensibile al portatore, non possa competere a questi un particolare diritto su quei fondi provvisti, i quali anzi, come facienti tuttora parte dei beni del traente, debbano, nel caso concreto, appartenere alla generalità dei creditori senza preferenza.

Ciò stante, la Camera porta opinione, essere più conveniente, che la disposizione dell'articolo di cui si tratta, abbia ad essere ommessa.

Art. 47. Pag. 69.

Potrebbe la lettera di cambio essere stata perduta prima che si fosse potuto inscrivere sui libri, o potrebbe anche essere stata perduta da chi, non essendo negoziante, non ha l'obbligo di tenere tai libri onde giustificarne la proprietà. Sarebbe però assai utile, in senso della Camera, che in questo articolo, dopo le parole - *co' suoi libri* - si aggiungesse - *o colla corrispondenza* - la quale aggiunta pare tanto più ammessibile in quanto che colui che chiede il pagamento, deve, oltre siffatta giustificazione, dare sicurtà.

Art. 51. Pag. 70. Questa disposizione sembra poter presentare il dubbio, se al possessore di una lettera di cambio corra l'obbligo di ricevere pagamenti a conto sull'ammontare di essa; e perchè sia escluso tale dubbio, crede la Camera, che una relativa aggiunta avesse qui ad essere fatta. Sul merito poi della quistione, alcuno de' Membri avvisa, che, giusta anche quanto si dichiara in altri Codici ed Autori, non debba correre quell'obbligo al possessore della lettera di cambio. Ma la maggioranza della Camera reputa cosa per ogni verso conveniente, che non possa questi esimersi dall'accettare pagamenti, che dal trattario si vogliano fare a conto, mentre può il possessore, anzi deve far protestare la lettera di cambio pel soprappiù; e porta perciò opinione, che in quest'articolo, a vece della prima disposizione, si potrebbe dire, che - *se il trattario vuol pagare una parte dell'importo della lettera di cambio, il possessore è obbligato a riceverla in iscarico de' traenti e dei giranti.*

Art. 65. Pag. 76. Si otterrebbe forse maggiore chiarezza, ove alle ultime parole dell'articolo - *di lui* - si volessero sostituire le seguenti - *del trattario medesimo.*

Art. 68. Pag. 77. Si osserva, che nei casi qui contemplati, ben rade volte, o mai, come ora succede, il Notaio condurrà seco i due testimonii che si richiedono, e che, per mancanza loro, potrebbero poi insorgere contestazioni sulla validità dell'atto del protesto, e nascerne conseguentemente gravi danni al possessore della lettera di cambio. Per ovviare al che, sembra alla Camera, potrebbe la disposizione del Progetto essere modificata, surrogandosi alle parole - *con due testimonii* - le seguenti - *e indi redatti in presenza di due testimonii.*

Art. 70. Pag. 78. Quantunque, a fronte dal disposto dall'art. 70 del Progetto, non sembri potersi in verun caso eccepire all'obbligazione del protesto cui, giusta quell'articolo, nessun atto per parte del possessore può supplire, salvo l'ivi espressa eccettuazione; tuttavia, risultando, che l'apposizione che si vede talvolta fatta sugli effetti di commercio dell'annotazione di *sans frais*

o di *sans protêt* diede e dà luogo in Francia a varie quistioni, a definizioni diverse e ad una costante contraddizione fra i giudizii pronunziati dai Tribunali Civili e dai Tribunali di Commercio, sembrerebbe opportuno, a giudizio della Camera, che venisse spiegato nel Codice, se s'intenda, che gli effetti di commercio portanti quelle annotazioni, debbano, quando occorre, essere o non essere protestati da chi ne è in possesso. A qual proposito, la Camera, mentre riconosce, che, in tesi generale sarebbe a preferirsi quel sistema che con più di sicurezza ristringerebbe ad una sola condizione gli effetti di commercio, il che si otterrebbe, ove, conforme al disposto dal citato articolo del Progetto, il protesto fosse sempre obbligatorio in difetto di pagamento alla scadenza, è unanime in senso, che le circostanze particolari del nostro commercio fanno desiderare che possa essere valevole la clausula di cui si tratta, e siane dalla legge determinato il valore. Perchè si venga a conseguire questo fine, pare ad alcuni Membri, che più opportunamente si potrebbe aggiungere alla disposizione dell'art. 70 del Progetto la seguente, cioè che *l'annotazione* SENZA SPESE O SENZA PROTESTO *avrà tuttavia il suo effetto verso tutti i giranti quando essa sarà stata apposta sulla lettera di cambio dal traente, munita della sua firma*, e che *l'annotazione medesima apposta da uno de' giranti, purchè convalidata colla sua firma, avrà parimenti effetto verso i cedenti successivi.* Altri invece opinano, che la disposizione da aggiungersi dovrebbe essere espressa in modo, che *il possessore della lettera di cambio sia solamente dispensato dal far seguire l'atto di protesto quando l'annotazione* SENZA SPESE O SENZA PROTESTO *sia stata apposta dal suo cedente*, che insomma il possessore non abbia in proposito a sottostare ad altra condizione che a quella con cui avrebbe egli acconsentito a ricevere l'effetto di commercio dal suo cedente, dal quale egli vedrebbe se sia stata apposta o no colla sua firma l'annotazione suddetta.

ART. 83. PAG. 82

Quanto al disposto di quest'articolo, la Camera si riferisce alle stesse osservazioni già per essa fattesi in ordine agli articoli 3 e 4 di questo stesso titolo settimo.

# LIBRO III.

## TITOLO PRIMO

Art. 1, 2, 3, 4 e 5. Pag. 183 e seg.

Ben sovente succede, che un negoziante si trovi momentaneamente costretto a sospendere alcuno de' suoi pagamenti, senza che sia egli tuttavia realmente fallito.

Un tale stato intermedio del negoziante in cui si cade assai più di frequente, che non in quello di reale fallimento e di bancarotta, e che anzi quasi sempre lo precede, dovrebbe quindi non rimanere affatto confuso collo stato di fallimento e di bancarotta, come se la cessazione de' pagamenti, ed il fallimento fossero la stessa cosa, e dovrebbe, sembra, quello stato intermedio essere regolato dalla legge in modo che, mentre essa non tralascierebbe di provvedere in ogni caso, cogli stessi mezzi conservatorii, agli interessi di tutti i creditori, non considerasse la cessazione relativa ed accidentale de' pagamenti egualmente che la cessazione assoluta, e non applicasse però a quella gli stessi gravi effetti che a questa.

Altrimenti egli è chiaro, che per la sola cessazione relativa ed accidentale de' pagamenti, di cui non sarebbe conseguenza necessaria il fallimento, si verrebbe senza più ad annichilare ogni mezzo di credito di quel tale negoziante nel momento d'una crisi che esser poteva di leggieri superata; ad intaccare il diritto di proprietà allora che l'esercizio di questo diritto è il più legittimo e necessario; a disanimare, per la possibilità di un'annullazione, gli sforzi che taluni anche fra gl'interessati od altri sarebbero per fare a favore d'un commerciante che si trova in passeggero imbarazzo; ad eccitare in fine lo stesso commerciante che sia in situazione di dover sospendere i pagamenti, ad intraprendere rovinose operazioni, poichè altro scampo più non gli si para innanzi che quello di dichiararsi fallito, mentre invece potrebbe, quando la legge gli risparmi l'onta del fallimento, sospendere il corso de' suoi affari in un punto in cui il suo patrimonio è tuttora evidentemente bastante a far fronte ai contratti impegni.

Oltreacciò egli è pure costante in fatti, che, anche in certi casi di fallimento, quando cioè manifestamente risulta dal bilancio presentato, che i creditori hanno solamente a sottostare a piccola perdita ed a qualche dilazione, essi preferiscono di adattarvisi subito in via amichevole, piuttosto di lasciare che vengano eseguite tutte le formalità prescritte, desiderosi d'impedire per tale maniera assai maggiore pregiudizio non tanto al debitore quanto a loro stessi, al che pare, ciò stante, non doversi negli anzidetti speciali casi frapporre alcun ostacolo dalla legge.

Per le anzidette distinzioni, le quali, giova crederlo, saranno superiormente riconosciute ammessibili, siccome unanime le ravvisa la Camera, pensa questa, che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del titolo primo del libro terzo del Progetto potrebbero venire coordinati colle seguenti modificazioni ed aggiunte, od in quell'altra relativa maniera che sarà ravvisata più acconcia.

# LIBRO III.

## DELLA CESSAZIONE DE' PAGAMENTI, DEI FALLIMENTI E DELLE BANCHEROTTE

## TITOLO PRIMO

### DELLA CESSAZIONE DE' PAGAMENTI E DEL FALLIMENTO

### *Disposizioni generali.*

Art. 1.

« Ogni negoziante che cessi di fare i suoi pagamenti, è in obbligo
« di farne dichiarazione nella Segreteria del Tribunale di com-
« mercio, entro tre giorni dalla cessazione de' suoi pagamenti.
« Il giorno in cui seguì la cessazione medesima è compreso nei
« tre giorni. »

« In caso di cessazione di pagamento per parte di una società « in nome collettivo, la dichiarazione conterrà il nome e l'indi- « cazione del domicilio di ciascun socio solidario: la dichiara- « zione sarà fatta nella Segreteria del Tribunale nel cui distretto « trovasi la sede del principale stabilimento della società. »

Art. 2.

« La dichiarazione di cui all'articolo precedente dovrà essere ac- « compagnata dal deposito del bilancio o da una indicazione dei « motivi che impedissero di fare tale contemporaneo deposito. »

« Il bilancio conterrà l'enumerazione ed il valore approssima- « tivo di tutti i beni mobili ed immobili del debitore; lo stato « de'suoi debiti e crediti; il quadro dei profitti, delle perdite e « delle spese: il bilancio sarà certificato per vero, datato e sot- « toscritto dal debitore. »

Art. 3.

« Il Tribunale di Commercio sia sulla dichiarazione di colui che « ha cessato i suoi pagamenti, sia sull'instanza di uno o di più « creditori, sia d'officio in difetto di dichiarazione o d'instanza, « con una sua ordinanza destinerà uno de' suoi membri per « riempiere le funzioni di Giudice-Commissario. »

« Nominerà uno o più Sindaci provvisori. »

« Ordinerà l'apposizione de' sigilli, previo deposito presso la « Segreteria del Tribunale, de' libri e delle carte necessarie per « la formazione, occorrendo, o per la verificazione del bilan- « cio. »

« Determinerà il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori si « raduneranno avanti il Giudice-Commissario per la nomina « de' Sindaci definitivi. »

« Fisserà l'adunanza entro i dieci giorni successivi a quelli « di cui nel seguente articolo quarto. »

« Colla stessa ordinanza, o con altra da intervenire ulterior- « mente sopra relazione del Giudice-Commissario, il Tribunale « fisserà d'officio, o sull' instanza di qualunque parte interes- « sata, l'epoca in cui ebbe luogo la cessazione de' pagamenti. »

« In difetto di determinazione speciale, la cessazione de' pa-
« gamenti si considera avere avuto luogo dalla data della di-
« chiarazione o dell' instanza di cui sopra. »

ART. 4.

« Quando il bilancio depositato da colui che abbia cessato i suoi
« pagamenti presenterà visibilmente i caratteri di una semplice
« sospensione de' pagamenti, come si quando risulterà evidente-
« mente, che l'attivo comparato col passivo lascierà sperare o
« pagamento integrale in capitale, ed interessi, od il pagamento
« almeno dell'ottanta per cento in rate ripartite fra la mora non
« maggiore di anni due; in tale caso, nello spazio di dieci giorni
« dalla data dell'ordinanza di cui nell'articolo precedente, sotto
« pena di nullità, dovrà essere tentata nanti il Giudice-Com-
« missario una convenzione in via amichevole fra il debitore ed
« i suoi creditori, la quale, essendo accettata dalla maggioranza
« di questi in ragione dei tre quarti in somma, diverrà obbli-
« gatoria per tutti, colla facoltà alla parte più diligente di pro-
« muoverne l'omologazione. »

« Pronunciando l'omologazione, il Tribunale dichiarerà ces-
« sato l'effetto della sua ordinanza di cui nell'articolo precedente,
« ed autorizzerà così la rimozione de' sigilli. »

## CAPO PRIMO

*Della dichiarazione del fallimento e degli effetti di essa,*
*e delle prime disposizioni circa la persona del fallito.*

ART. 5.

« Trascorsi i dieci giorni di cui nell'art. 4, senza che consti della
« seguita convenzione, e nel caso in cui non siasi con questa
« ottenuta l'integrale soddisfazione de' creditori in capitale ed
« interessi, il Giudice-Commissario, nella prima udienza, ne farà
« relazione al Tribunale di Commercio, il quale con sua sen-
« tenza dichiarerà il fallimento, salva tuttavia l'esecuzione della
« convenzione che fosse come avanti seguita, nel quale caso

« il Tribunale non potrà pronunziare sull'omologazione della
« medesima che colla stessa sentenza di dichiarazione del falli-
« mento o successivamente.

« Il fallimento di un commerciante può essere dichiarato
« dopo la sua morte, quando egli è morto in istato di cessazione
« di pagamenti. In tale caso, la dichiarazione di fallimento non
« può essere pronunciata nè d'officio, nè sulla domanda dei
« creditori, fuorichè nell'anno successivo alla morte del Com-
« merciante morto in istato di cessazione di pagamenti.

Venendo adottate le sovra proposte modificazioni ed aggiunte, vorrebbero ancora essere coordinati in conseguenza di esse alcuni de' successivi articoli, e specialmente il 6, il 7, l'8, il 77, ed il num. 4 dell'art. 3 del titolo II di questo libro III.

Art. 9 Pag. 189. Crede la Camera, che possano essere soppressi i tre ultimi alinea di quest'articolo, poichè le pene cui sarebbe ivi assoggettato il fallito, paiono inopportune e troppo severe, potendo il fallimento non essere derivato che da mero infortunio.

Art. 56. Pag. 211. L'assoluta disposizione di quest'articolo, sembra alla Camera, potrebbbe essere modificata in ciò che i Sindaci non avessero a fare i prescritti versamenti, che quando si tratti di somma oltre le lire cento.

Art. 60 Pag. 213-14. Si opina, che potrebbero anche quì essere segnati i termini per coloro che dimorano nelle Americhe, e che potrebbero i medesimi termini venire stabiliti nelle proporzioni di cui nell'art. 55 del titolo VII, libro I del Progetto; col che sarebbevi correlazione fra il disposto dai due articoli.

Art. 67. Pag. 217. Pare, che verrebbe forse tolto qualche dubbio nell'intelligenza del disposto dal primo alinea di quest' articolo, ove fossene soppressa la congiunzione *e* che precede le parole - *senza bisogno di citazione*.

ART. 78. PAG. 223.

La Camera ravvisa esuberante la disposizione dell' alinea dell' art 78. - Uno de' membri è di sentimento, che questa disposizione pienamente conforme a quella della nuova legge francese ( art. 508 ) abbia a sussistere quale si trova nel Progetto, perchè altrimenti, secondo lui l'intervento del creditore privilegiato od ipotecario nel concordato verrebbe ad influenzare di troppo, e non sarebbe forse talvolta che l'effetto di collisione. Ma la maggioranza della Camera conferma l'altra sovra espressa opinione, e nella persuasione in cui è, poter convenire, ed esserne anzi da più esempi dimostrata l'utilità, che il creditore privilegiato od ipotecario, ed il creditore con pegno abbiano voce nelle operazioni relative al concordato, per il loro credito, senza che però abbia questo a cambiar natura, ravvisa migliore spediente per conciliare i diritti e gl' interessi di tali creditori, e quelli della massa, che si determinasse - *potere i creditori privilegiati od ipotecarii o con pegno votare al concordato, con che abbiano essi in tale caso a subire la riduzione che sarebbe acconsentita per lo stesso concordato, conservando per la parte cui sarebbe con questo stato ridotto il loro credito, il privilegio o l'ipoteca loro competente.*

## TITOLO SECONDO

ART. 2. PAG. 263.

Il commerciante fallito, il quale, ancorchè guadagnando, avesse esposto forti somme al giuoco, non dovrebbe, sembra, essere giudicato altrimenti che quello il quale, giuocando, avesse perduto; poichè il primo, azzardando forti somme, fors' anco più non sue, in operazioni di pura sorte, non sarebbe certamente meno colpevole, ancorchè fosse stato venturoso, che il secondo il quale avesse avuto fortuna avversa. Epperò si crede, che al num. 2 di quest' articolo, a vece delle parole - *s'egli ha consumato* - si potrebbe dire - *s'egli ha avventurato.*

ART. 14. PAG. 268.

Reputa la Camera, che la perdita del credito cui dovesse

soggiacere in favore della massa il creditore che avesse stipulato vantaggi a di lui pro pel suo voto nelle deliberazioni del fallimento, od avesse fatta convenzione da cui risulti un vantaggio in suo favore a carico dell'attivo del fallimento, sarebbe pena più efficace e più confacente che non quella del carcere, e la multa. Propone quindi, che, tolte le parole - *col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile sino a lire* 2000 - si dicesse in vece - *colla perdita del suo credito a favore della massa dei creditori* - per il che il resto di questo stesso articolo dovrebbe poi essere compilato in modo più correlativo col proposto cambiamento ove fosse adottato.

## TITOLO TERZO

Art. 1. Pag. 275. Si osserva, come importi, che sia integralmente conservato alla parola - *riabilitazione* - quel significato che dal Codice francese, e generalmente vi si attribuisce; che non si abbia quindi a considerare come - *riabilitato* - il commerciante stato dichiarato fallito, il quale, comunque riammesso ad esercire il commercio non abbia soddisfatto i suoi creditori che delle quote loro assegnate nel concordato; e che, collo scemare la forza di quella parola, tolto non sia un grande e forse unico incitamento che il fallito, ritornato a miglior fortuna, potrebbe avere ancora a pagare, non ostante il concordato, tutti i suoi creditori in capitale, interessi e spese. Dalle quali considerazioni, la maggioranza della Camera è indotta a proporre, che sieno soppressi gli alinea primo e secondo di quest' articolo, e nel resto venga il medesimo coordinato nel senso surriferito.

Art 9 e 10. Pag. 278. A compimento delle disposizioni di questi articoli 9 e 10, e conseguentemente a quanto si è osservato in riguardo al disposto dall'ora citato art. 1, sembra, che converrebbe, si aggiugnessero in fine del detto art. 9, ed anco del 10 le seguenti parole - *e quando avrà ademoiuto al prescritto dall' art.* 1.

# LIBRO IV.

## TITOLO PRIMO

Art. 4 Pag. 281.

La maggior convenienza ed utilità dei Tribunali di Commercio composti intieramente di negozianti, sembra essere stata riconosciuta in tutti i paesi ove essendo attivissimo il commercio, sono stati eretti veri Tribunali di Commercio. Nè pare, potersi rivocare in dubbio, che, quando sia in vigore il Codice di commercio, si troverebbero pure fra noi commercianti, nei quali riunite siano tutte le qualità necessarie per riempiere le importanti dilicate funzioni di Giudici, qualora non fossero chiamati a quell'onorevole ufficio, che i commercianti stessi. Il sommo benefizio poi di una nuova, più adatta e completa legislazione commerciale, che siamo per ricevere dalla Sovrana sollecitudine, non potrà non ispingere ciascuno di essi a darsi ad un particolare profondo studio della medesima; e vi conferirà eziandio, giova crederlo, la istituzione che testè S. M. pur degnava di approvare, d'una scuola di dritto commerciale in lingua volgare.

Quindi opinerebbe la Camera, che, quand'anche particolari considerazioni movessero il Legislatore a scostarsi dagli esempi autorevolissimi che ci si presentano in paesi ove l'industria ed il commercio sono floridissimi, ed a preferire l'istituzione di Tribunali non esclusivamente composti di negozianti, ragion vorrebbe, si limitasse l'intervento di persone legali secondo gli esempi citati nella nota posta a margine del Progetto, all'assistenza cioè d'un Presidente o di un Consultore legale, cui tuttavia, non potrebbe al certo convenire, fossero particolarmente affidate le funzioni di Giudice-Commissario nei fallimenti, come si accenna nella nota, poichè quelle influenti funzioni vorrebbero anzi, sotto ogni rapporto, essere esercitate a vicenda ora dall'uno, ora dall'altro de'Giudici.

E volendo pur anco abbondantemente prevedere il caso ove superiormente si credesse, come indicavane il pensiere

la Regia Commissione di Legislazione, doversi dare la preferenza ai Tribunali di Commercio misti, la Camera sarebbe d'avviso, che in tale caso il numero de' Giudici negozianti dovrebbe almeno esservi sempre maggiore di quello dei Giudici legali.

Conseguentemente a quanto sopra penserebbe pure la Camera, che nei Tribunali di Prefettura, i quali, in mancanza di Tribunali di Commercio, ne eserciterebbero le funzioni, avessero ad intervenire come Giudici, epperò con voto deliberativo per la spedizione e decisione delle cause commerciali, due negozianti, mercè il che verrebbesi anche ad ottenere senza dubbio una maggiore uniformità ne' giudicati.

Art. 7. Pag. 283. La Camera è in senso, che, per maggiore chiarezza, si potrebbe soggiungere in fine del primo periodo del primo alinea - *quando questo sarà fuori della sede del Senato.*

Art. 11. Pag. 284. Qualora fosse adottato il proposto sistema, che nei Tribunali di Prefettura, i quali avessero ad esercitare le funzioni di Tribunali di Commercio, intervenissero due negozianti come giudici per la spedizione e decisione delle cause commerciali, si avrebbe a coordinare quest' articolo in siffatto senso.

## TITOLO SECONDO

Art. 2. Pag. 288-89. La disposizione del secondo alinea del num. 1 verrebbe forse, in senso della Camera, a dar luogo a frequenti contestazioni e dubbiezze, posciachè sarebbe molto difficile, se non impossibile, il distinguere in tutte le circostanze l'artigiano nel senso del Progetto dal manifattore o fabbricatore: dalla somma difficoltà di quale distinzione potrebbe pur anco derivare non minore inconveniente che dal silenzio della legge in proposito, poichè, ad ogni modo, meglio varrebbe all'artigiano l'essere convenuto nanti il Tribunale di Commercio, e l'essere soggetto a più spedito e sommario procedimento, che non altrimenti. Crede quindi la Camera, che possa es-